



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 01/06/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1168

Comune di Bisceglie. Progetto del Parco Archeologico Dolmen. - Rilascio Autorizzazione Paesaggistica in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere: -siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali previste nei luoghi;

- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica è pervenuta, da parte del Comune di BISCEGLIE, la sottoelencata domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Comune di Bisceglie. Progetto del Parco Archeologico Dolmen -Rilascio Autorizzazione Paesaggistica in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le opere in oggetto, inserite nel più ampio Progetto Integrato Settoriale della Regione Puglia "Itinerario turistico culturale Normanno-Svevo-Angioino", consistono nella realizzazione di un percorso naturalistico di collegamento tra i diversi siti archeologici e di un manufatto architettonico destinato ad ospitare uno spazio multifunzionale (centro informazioni, spazio espositivo), un vano tecnico e i servizi igienici.

Per quanto attiene all'iter amministrativo, per l'intervento di cui trattasi, che ha beneficiato di un finanziamento POR 2000-2006 concesso dall'Assessorato Regionale al Diritto allo Studio, Settore Beni Culturali, è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica dal comune di Bisceglie, successivamente annullata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia con nota prot. n° 4382 del 18/6/2008, attesa la natura di deroga al PUTT/P non di competenza comunale.

La realizzazione del percorso naturalistico in progetto prevede essenzialmente interventi di manutenzione ordinaria su strade in terra battuta (rimozione di erbacce e di rifiuti, appianamento di buche) e apposizione di segnaletica verticale per l'indicazione dei percorsi.

L'edificio in progetto è localizzato in prossimità del Dolmen La Chianca, in adiacenza all'attuale parcheggio su un suolo agricolo coltivato a uliveto: il manufatto, di pianta ottagonale, ha una superficie di circa 65,00 mq. e altezza 3,60 m. compreso il muro d'attico, ed è completamente rivestito di pietra calcarea. In merito al progetto di che trattasi risulta acquisito il nulla osta di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto (prot. 7619 del 24/06/2008).

La documentazione trasmessa dal Comune di Bisceglie per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tavole grafiche:
- TAV. A. Relazione illustrativa;
- TAV. B, Documentazione fotografica;
- TAV. 1, Inserimento del progetto su aerofotogrammetrico;
- TAV.2, Inserimento del progetto sulle tavole dei "Primi Adempimenti al P.U.T.T./P." predisposti dal Comune di Bisceglie;
- TAV. 3, Centro servizi - Piante, Prospetti, Sezioni;

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed

idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione"

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta. Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento, risulta interessata, da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è infatti marginalmente interessata dalla presenza della "Lama Di Croce", che costituisce un'emergenza morfologica come definita dal punto 3.06.1 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dal punto 3.08.1 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a "Corsi d'acqua", alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica: L'area interessata dall'intervento in progetto, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., risulta interessata da un vincolo faunistico: l'area oggetto di intervento rientra infatti nella zona di ripopolamento e cattura "Lama di Croce", area protetta come definita dall'art. 3.13.1 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dove si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.13.3 e le prescrizioni di base del punto 3.13.4 dell'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. L'area oggetto di intervento rientra altresì nell'area a gestione sociale "Pentepalomba".

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area risulta interessata, da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è interessata dall'ambito territoriale distinto "Vincolo archeologico - Dolmen La Chianca", come definito al punto 3.15.1 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dove si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 e le prescrizioni di base del punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincolo idrogeologico, Usi civici. Dagli elaborati grafici presentati si evince che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo di cui al D.Lgvo 42/04.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato attesa la presenza di ampie superfici coltivate, ancora si presenta comunque caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela (Lama S.Croce). Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si specifica che l'intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta interessare direttamente l'area di pertinenza dell'area a vincolo archeologico -Dolmen La Chianca", nonché ricade all'interno dell'area annessa alla "Lama S.Croce" - ovvero ricade all'interno della fascia di 150 metri dal ciglio più elevato della predetta lama.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si rileva un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive) dell'opera in progetto con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e con le prescrizioni di base relative agli A.T.D. individuati dal P.U.T.T./P. nella relativa cartografia tematica.

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, che prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica con caratteristiche plano-volumetriche molto contenute, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che, stante le esigue caratteristiche dimensionali del manufatto in progetto, non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesisticoambientale tra la lama, il bene archeologico (Dolmen) ed il loro intorno diretto. L'intervento in oggetto è stato altresì configurato anche nell'ottica di un recupero e di una fruizione paesaggistica complessiva dell'ambito territoriale attraverso la realizzazione di un centro servizi e di alcuni percorsi naturalistici.

Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla relazione illustrativa di cui alla nota prot. 25290 del 17/7/2008 a firma del Dirigente dell'UTC, si rileva in maniera alquanto esplicita, la dimostrazione dell'assoluta necessità e del preminente interesse pubblico delle opere in progetto ed in particolare del centro-servizi, che consentirà una migliore vigilanza del Dolmen La Chianca, sia per la presenza di personale in situ che per la prevista installazione di un sistema di sorveglianza wire-less collegato con la Polizia Municipale e con il servizio di vigilanza notturna.

All'interno della stessa relazione illustrativa viene altresì dimostrata la opportunità, dal punto di vista paesaggistico, dell'allocazione del manufatto in progetto, in prossimità del parcheggio e in posizione defilata rispetto all'emergenza paesaggistica "Dolmen La Chianca", come condiviso con la competente Soprintendenza per i beni Architettonici.

Poiché le attività previste all'interno del manufatto in progetto (sorveglianza, protezione, attività culturali e del tempo libero) sono strettamente connesse al bene archeologico "Dolmen la Chianca", e poiché eventuali localizzazioni alternative nell'immediato intorno del bene archeologico andrebbero comunque a interferire (direttamente o indirettamente) con le emergenze paesaggistiche individuate e in particolare con il corso d'acqua "Lama Di Croce", non si rilevano pertanto, in ordine al posizionamento configurato dalla soluzione progettuale proposta, alternative localizzative.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i

presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati direttamente e/o indirettamente interessati dalle opere di che trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Perimetralmente al nuovo corpo di fabbrica siano messi a dimora soggetti arbustivi della flora locale (macchia mediterranea e/o tamerici) al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico -edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente. Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'UfficioPaesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Bisceglie, relativamente al Progetto del Parco Archeologico Dolmen, l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando l'acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici, degli ulteriori pareri e/o assensi.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunt  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola

---